286

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2022

VISTI gli articoli 117, quinto comma e 120 della Costituzione;

VISTO, in particolare, il secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la *"direttiva 1999/31/ CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti"* e, in particolare, l'articolo 13, concernente la *"Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura" delle discariche;*

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'articolo 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

VISTO l'articolo 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conforme o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima ossia le discariche autorizzate o in funzione al 16 luglio 2001;

VISTO l'articolo 8, commi 1e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'attuazione del citato articolo 120 della Costituzione;

VISTO, altresì, l'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, tra l'altro, che "*Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica*";

VISTO l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui, *"in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [..] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti";*

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, introducendo ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, ha previsto al comma 1, per il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, la possibilità avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale è stato previsto che il suddetto Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'articolo 5, comma 3 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, con il quale si prevede la possibilità, per il Commissario unico, di avvalersi di una struttura di supporto composta da personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, inoltre, il comma 5 dello stesso articolo 5, come modificato dall'articolo 1, comma 747, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

VISTO l'articolo 43, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", con il quale sono apportate modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, prevedendo, attraverso l'introduzione del comma 1 *bis*, che "*Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della Transizione Ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi*

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico";

VISTO, altresì, l'articolo 43, comma 1, lett. a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, con il quale sono apportate modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale al comma 1, dopo le parole *«ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;*

VISTO, inoltre, l'articolo 43, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, con il quale sono apportate modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in ragione del quale "*Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui. Agli oneri di cui al comma1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*";

ATTESO che, la discarica di Malagrotta in Roma, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa, risulta oggetto di apertura del *"Pilot 9068/2016/ENVI MALAGROTTA*", meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri che consente di verificare se il diritto dell'Unione sia rispettato e correttamente applicato in seno ad essi e che mira a risolvere eventuali violazioni del diritto dell'Unione in modo efficace evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

TENUTO CONTO della necessità pertanto di intervenire tempestivamente per eseguire gli interventi sulla citata discarica collocata nel comune di Roma e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare nel più breve tempo possibile il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerato, altresì, un coefficiente temporale di sicurezza tale da

ROMA, 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

consentire di fare fronte ad eventuali imprevisti;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma *2-bis* della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi 81 siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

VISTA la nota n. 0008004 del 05 gennaio 2022, con la quale la Regione Lazio ha chiesto la disponibilità del Commissario già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma *2-bis,* della citata legge n. 234 del 2012, ad assumere tale ruolo per l'attuazione dell'intervento EU Pilot n. 9068/16 ENVI – Chiusura e fase post-operativa della discarica di Malagrotta in base alla Direttiva 1999/31/CE, stante l'intervenuta modifica normativa prevista dall'articolo 43, comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in ragione dell'urgenza di definire il procedimento di messa in sicurezza della discarica, atteso che l'intervento prevede la realizzazione della copertura superficiale finale dell'intera discarica di Malagrotta (Roma) ai sensi della più recente normativa (D. Lgs. 121/20 e s.m.i.), e che trattandosi di finanziamento con fondi FSC 2020-2024, l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti dovrà perfezionarsi entro il 31/12/2022, ai sensi dell'articolo 11-novies (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) della legge 17 giugno 2021, n. 87, e i lavori dovranno essere conclusi, collaudati e rendicontati entro il 31/12/2025;

VALUTATI i risultati conseguiti dal Commissario straordinario Generale B. CC. Giuseppe Vadalà nell'adempimento del compito di realizzare gli interventi necessari all'adeguamento delle discariche già oggetto delle citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea alla vigente normativa;

CONSIDERATO che il Generale B.CC. Giuseppe Vadalà, per tutta la durata dell'incarico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo presso il Ministero della transizione ecologica a decorrere dalla data della presente delibera;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

VISTO il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

RITENUTO che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà e la sua struttura siano in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali alle esperienze maturate;

RITENUTO necessario dare esecuzione alle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, così come modificato dall'articolo 43, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233/21 del 29 dicembre 2021;

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente della discarica di Malagrotta in Roma può comportare il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano e che in ragione dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti può determinare un grave pregiudizio agli interessi nazionali;

SENTITI i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n 234;

VISTA la nota di invito rivolta al Presidente della giunta regionale della Regione Lazio;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 così come integrato dal decreto-legge 6 novembre 2021 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, già nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI per violazione degli obblighi imposti dall'articolo 14 lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma *2-ter,* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni per tutta la durata del mandato il Commissario unico è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2020.

ROMA_2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

Articolo 2

1. Al predetto Commissario è corrisposto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
2. Il compenso di cui al comma 1 verrà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Articolo 3

1. Ai tre Subcommissari individuati all'interno della struttura di supporto dal Commissario unico, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con legge n. 233 del 29 dicembre 2021 di cui alle premesse, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità del citato comma 1, lettera d) è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui.
2. Al fine di perseguire concretamente la necessità di operare tempestivamente l'esecuzione degli interventi sulla discarica di Malagrotta collocata nel comune di Roma e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire l'adeguamento o la chiusura degli impianti ai sensi della vigente normativa al fine di evitare celermente il rischio di inquinamento ambientale e una possibile condanna dello Stato italiano, tenuto conto dell'entità e della complessità tecnica degli interventi, nonché dell'estensione dell'area interessata, della tempistica degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e considerata, altresì, la necessità temporale ristretta per fronteggiare le relative problematiche, si assicura la misura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, a favore di tutto il personale facente parte della struttura commissariale.
3. Le risorse finanziarie necessarie per le citate esigenze operative per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010

Articolo 4

1. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 1, il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

ROMA 2019 - I.P.Z.S. S.p.A. COD. 011UXC0010